

**Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 24/11/2023) 22/12/2023, n. 51323****RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

Dott. CERSOSIMO Emanuele - rel. Consigliere -

Dott. LEOPIZZI Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;

avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di Appello di Genova;

visti gli atti del procedimento a carico di:

A.A., (CUI (Omissis)) nato il (Omissis), il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CERSOSIMO Emanuele;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. BOFISE' Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2021, il Tribunale di Genova ha condannato A.A. alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa in relazione al reato di ricettazione.
2. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'[art. 648 c.p.](#).
3. Con sentenza deliberata in data 12 aprile 2023, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto l'imputato perchè il fatto non costituisce reato.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza

dell'art. 648 c.p. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente assolto l'imputato mancando la prova del fine di lucro; a giudizio del ricorrente per configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è sufficiente "qualunque soddisfazione che l'agente si riprometta di conseguire dalla condotta criminosa", utilità pertanto che può essere di contenuto economico o morale (vedi pag. 2 del ricorso).

Nel caso di specie, l'imputato avrebbe ricevuto la carta di soggiorno rubata alla persona offesa al fine di farne uso personale, previa alterazione, ovvero a cederla a terzi, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

6. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

La Corte di merito ha desunto la carenza del fine di lucro dalla natura del bene di provenienza delittuosa (carta di soggiorno rilasciata in favore di una donna), affermando che l'imputato non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità dalla ricezione di tale bene.

Tale argomentazione, oltre ad essere manifestamente illogica e congetturale ben potendo l'imputato cedere la carta ad un soggetto di sesso femminile ovvero alterarla in modo da usarla personalmente, muove dal presupposto della necessaria perseguibilità di un profitto economico ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale la nozione di profitto prevista dall'art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508 - 01).

Deve essere, inoltre, affermato che la proiezione finalistica propria del dolo specifico consente di ricomprendere nel focus dell'elemento soggettivo anche condotte future di natura illecita realizzabili attraverso il bene ricettato; di conseguenza il profitto del ricettatore va individuato nella ricezione di beni che l'agente non poteva acquistare in modo legale e che possono condurre al raggiungimento di un utilità di qualsiasi genere, la cui effettiva realizzazione, peraltro, non è necessaria per la consumazione del reato (Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla, Rv. 283094 - 01, in motivazione).

I giudici di appello hanno, peraltro, ignorato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, principio di diritto che era stato espressamente posto a fondamento della sentenza di primo grado (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difrancio, non massimata).

Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.

## **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Sentenza a motivazione semplificata.

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2023